



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA UFFICIO DI PIANO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 120
N. GENERALE 1041 DEL 10/08/2018

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO PER ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANTIVIOLENZA NIKE 2**



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA UFFICIO DI PIANO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 120
DEL 10/08/2018

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO PER ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANTIVIOLENZA NIKE 2**

IL DIRIGENTE DELL'AREA

VISTI:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

DETERMINA

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. nr. 33/2013;

**Il Dirigente dell'Ufficio Piano di Zona
Ambito Territoriale Sociale Trani – Bisceglie
(Dott. Alessandro Attolico)**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendo competente all'adozione del provvedimento finale
SOTTOPONE
la seguente proposta di determinazione all'attenzione del Dirigente competente per l'adozione del provvedimento finale

ATTESTA

ai sensi dell'art 147-bis comma 1, d. dlegsl. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, la regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, nazionale regionale nonché statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Trani e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, dando atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale nei propri confronti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- con A.D. N. 485 del 27 Aprile 2017 la Regione Puglia ha provveduto all'approvazione dell'Avviso Pubblico per la presentazione di Programmi Antiviolenza di cui all'art. 16 della l.r. 29/2014, con l'obiettivo di garantire la continuità/implementazione dei programmi antiviolenza a favore delle donne vittime di violenza;
- Con determinazione dirigenziale Regione Puglia n.1069 del 24/44/2017 è stato ammesso a finanziamento regionale il programma antiviolenza denominato "NIKE" presentato dall'Ambito Territoriale di Trani, avente come soggetto attuatore la Cooperativa Sociale a r.l. Promozione Sociale e Solidarietà di Trani (BT);
- In data 7 agosto 2018 si riceve dalla Regione Puglia a mezzo PEC, il Disciplinare Programma Antiviolenza sottoscritto dal Capofila dell'Ambito Territoriale di Trani con la Regione Puglia che costituisce parte integrante del presente accordo;
- Nel Disciplinare è stato indicato come soggetto attuatore il Centro Antiviolenza Convenzionato e gestito dalla Cooperativa Sociale a r.l. Promozione Sociale e Solidarietà di Trani (BT);
- La Regione Puglia, ha liquidato con determinazione dirigenziale, n. 111 del 20.2.2018 per un importo pari ad euro €21.102,33 somme per la realizzazione di attività connesse al Programma e finalizzate al reinserimento socio-lavorativo e all'accompagnamento verso percorsi di autonomia e di autodeterminazione delle vittime di violenza
- ai sensi dell'art. 4 del Disciplinare succitato l'Ente Responsabile deve contestualmente sottoscrivere entro 30 giorni dalla sottoscrizione del disciplinare apposito accordo in cui definire il cronoprogramma delle attività da realizzare e le modalità di attuazione con il Soggetto Attuatore e erogare allo stesso a titolo di anticipazione l'importo totale della prima tranche;

CONSIDERATO CHE

- Il soggetto attuatore si impegna ad avviare le attività così come previste nel Programma "NIKE", entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione del primo mandato di pagamento coincidente con l'importo totale della prima tranche ricevuta dalla Regione così come da art. 4 del Disciplinare programma antiviolenza sottoscritto

VISTO il T.E.U.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;

DI APPROVARE lo schema di accordo per l'esecuzione del programma antiviolenza "NIKE 2";

DI ALLEGARE al presente provvedimento l'accordo per l'attuazione del programma anti violenza "NIKE2", quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI DARE ATTO che le risorse di che trattasi risultano iscritte in entrata e in uscita nell'annualità 2018 del bilancio di previsione 2018/2020;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147—bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;

DI RENDERE NOTO, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Dott. Alessandro Attolico – Dirigente dell'Ufficio di Piano;

DI LIQUIDARE, ai medesimi soggetti, con successivi provvedimenti, le prestazioni effettive erogate a seguito presentazione di regolare documentazione contabile;

DI SUBORDINARE l'efficacia del presente provvedimento al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da rendersi da parte del Dirigente della Ripartizione Finanziaria, così come previsto dall'art. 151, 4° comm, del D.lgs. 267/2000;

DI TRASMETTERE copia della Determinazione all'Albo Pretorio, al Sindaco, al Segretario Comunale, al Presidente del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale Sociale N. 5;

La presente Determinazione contiene dati personali ai sensi del Decr. Legisl. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Ai sensi dell'art. 191 comma 1 del TUELL il Responsabile potrà ordinare la prestazione di che trattasi esclusivamente previa comunicazione al terzo interessato del numero della Determinazione e dell'impegno di spesa. La fattura (o altro titolo del creditore) dovrà necessariamente riportare i suddetti dati a pena di sua irricevibilità per violazione di legge.

Il Dirigente AREA UFFICIO DI PIANO
Alessandro Nicola Attolico

ACCORDO PER L'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA ANTIVIOLENZA "NIKE 2"

A.D. n. 411 del 4 maggio 2016 - Avviso Pubblico per la presentazione di Programmi anti violenza di cui di cui all'art. 16 della l.r. 29/2014

L'anno duemiladiciotto, addì _____ presso la sede dell'Ambito Territoriale, comune di Trani situato in Trani, Via Tenente Morriconi, 2, si stipula il presente Disciplinare

TRA

_____;

E

PREMESSO CHE

- con A.D. N. 485 del 27 Aprile 2017 la Regione Puglia ha provveduto all'approvazione dell'Avviso Pubblico per la presentazione di Programmi Antiviolenza di cui all'art. 16 della l.r. 29/2014, con l'obiettivo di garantire la continuità/implementazione dei programmi anti violenza a favore delle donne vittime di violenza;
- Con determinazione dirigenziale Regione Puglia n.1069 del 24/44/2017 è stato ammesso a finanziamento regionale il programma anti violenza denominato "NIKE" presentato dall'Ambito Territoriale di Trani, avente come soggetto attuatore la Cooperativa Sociale a r.l. Promozione Sociale e Solidarietà di Trani (BT);
- In data 7 agosto 2018 si riceve dalla Regione Puglia a mezzo PEC, il Disciplinare Programma Antiviolenza sottoscritto dal Capofila dell'Ambito Territoriale di Trani con la Regione Puglia che costituisce parte integrante del presente accordo;
- Nel Disciplinare è stato indicato come soggetto attuatore il Centro Antiviolenza Convenzionato e gestito dalla Cooperativa Sociale a r.l. Promozione Sociale e Solidarietà di Trani (BT);
- La Regione Puglia, ha liquidato con determinazione dirigenziale, n. 111 del 20.2.2018 per un importo pari ad euro €21.102,33 somme per la realizzazione di attività connesse al Programma e finalizzate al reinserimento socio-lavorativo e all'accompagnamento verso percorsi di autonomia e di autodeterminazione delle vittime di violenza
- ai sensi dell'art. 4 del Disciplinare succitato l'Ente Responsabile deve contestualmente sottoscrivere entro 30 giorni dalla sottoscrizione del disciplinare apposito accordo in cui definire il cronoprogramma delle attività da realizzare e le modalità di attuazione con il Soggetto Attuatore e erogare allo stesso a titolo di anticipazione l'importo totale della prima tranche;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare

Articolo 2

Oggetto del disciplinare

Il presente disciplinare ha ad oggetto i rapporti economici e giuridici tra l'Ambito Territoriale quale ente responsabile e la _____ quale soggetto attuatore. L'Ente Responsabile della realizzazione del programma si impegna a dar corso alle azioni previste dal Programma Antiviolenza "NIKE2" (di seguito denominato "Programma"), della durata di 18 mesi, nel rispetto dell'avviso pubblico, del disciplinare siglato con la Regione Puglia, della proposta presentata dal Soggetto attuatore e del presente accordo.

Articolo 3

Obblighi dell'Ente Responsabile

L'Ente Responsabile si impegna a:

- a verificare che il soggetto attuatore realizzi gli interventi nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, dell'articolazione, delle modalità organizzative ed esecutive di svolgimento e dei costi specificati nel Programma;
- erogare al Soggetto Attuatore l'importo ammesso a finanziamento pari a € 40.000,00 secondo quanto previsto dagli art. 2 del Disciplinare sottoscritto con la Regione Puglia;
- erogare al Soggetto Attuatore l'importo pari ad euro €21.102,33 quali somme per la realizzazione di attività connesse al Programma e finalizzate al reinserimento socio-lavorativo e all'accompagnamento verso percorsi di autonomia e di autodeterminazione delle vittime di violenza;
- individuare un referente per i rapporti con il Soggetto Attuatore
- a sollevare il Soggetto Attuatore da ogni responsabilità per eventuali inadempienze di cui all'art. 6 del Disciplinare sottoscritto con la Regione Puglia

Articolo 4

Obblighi del Soggetto Attuatore

Il Soggetto Attuatore si impegna a:

- Realizzare le attività previste nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, dell'articolazione, delle modalità organizzative ed esecutive di svolgimento e dei costi specificati nel Programma;
- Utilizzare le risorse messe a disposizione esclusivamente per la realizzazione del Programma;
- Rendicontare le spese secondo quanto previsto dalle normative e dal Programma;
- Individuare un referente per i rapporti con l'Ente Responsabile;
- Concordare con l'Ambito Territoriale Sociale ogni eventuale variazione del Programma;
- impiegare personale adeguato per la realizzazione del Programma applicando ad esso il trattamento previsto dalla Contrattazione Collettiva Nazionale di riferimento nonché a garantire il rispetto delle norme e degli obblighi in materia assicurativa, previdenziale, assistenziale e fiscale;
- Mettere a disposizione dell'Ambito Territoriale di Trani e della Regione Puglia tutta la documentazione e gli atti relativi all'esecuzione del Programma per eventuali verifiche e controlli;

Articolo 5

Modalità di avvio e durata

Il soggetto attuatore si impegna a avviare le attività così come previste nel Programma "NIKE2", entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione del primo mandato di pagamento coincidente con l'importo totale della prima tranche ricevuta dalla Regione, dandone comunicazione alla Regione Puglia come da art. 4 del Disciplinare programma antiviolenza sottoscritto .

Il Programma sarà realizzato in 18 mesi, in coerenza con il seguente cronoprogramma adeguato alla nuova tempistica conseguente ai tempi di approvazione dello stesso.

Tabella 1 Cronoprogramma di attuazione del programma

Ogni eventuale variazione, che non pregiudichi in maniera sostanziale il programma, dovrà comunque essere concordata e approvata dall'Ambito Territoriale di Trani previa autorizzazione della Regione Puglia.

Articolo 6

Risoluzione dell'accordo

Il presente accordo potrà risolversi sia in riferimento alle cause di cui all'art. 6 del Disciplinare sottoscritto tra la Regione Puglia e l'Ambito Territoriale di Trani che per gravi inadempienze da parte del Soggetto Attuatore.

Articolo 7

Verifiche e poteri ispettivi

In riferimento alle Verifiche e ai Poteri ispettivi si rimanda all'art. 8 del del Disciplinare sottoscritto tra la Regione Puglia e l'Ambito Territoriale di Trani.

Articolo 8

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE

Tutto il materiale promozionale dovrà essere approvato dall'Ambito Territoriale di Trani e dovrà riportare oltre ai loghi del Soggetto Attuatore, i loghi ufficiali della Regione Puglia e dell'Ambito Territoriale di Trani.

Articolo 9

Esclusione di responsabilità

L'Ambito Territoriale di Trani non assumerà altri oneri oltre l'importo massimo definito dal presente Disciplinare per la realizzazione degli interventi in questione e qualsiasi impegno e responsabilità comunque assunti nei confronti dei terzi faranno carico al Soggetto Attuatore.

Articolo 10

Clausola compromissoria

Le parti si impegnano ad effettuare un tentativo di bonario componimento delle controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza del presente accordo. Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'applicazione del presente Disciplinare è esclusivamente competente il Foro di Trani. Non viene ammesso il ricorso all'arbitrato.

Articolo 11

Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali saranno utilizzati dall'Ambito Territoriale e dal Soggetto Attuatore per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ambito Territoriale ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il disciplinare, restando salvo ed impregiudicato il diritto del l'Ambito Territoriale al risarcimento degli eventuali danni alla stessa cagionati.

L'Ente responsabile dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento e informazione di cui venga a conoscenza in virtù delle attività di cui al presente disciplinare ed è responsabile del trattamento dei dati personali che sono conferiti dal richiedente, nonché dalla perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D. Lgs. 196/03.

Articolo 12

Oneri fiscali, spese contrattuali

Il presente accordo sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, del DPR 26 Ottobre 1972 n.634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella B annessa al DPR 26.10.1972 n.642, modificato dall'articolo 28 del DPR 30 Dicembre 1982 n.955. Le eventuali spese del presente Disciplinare, comprese quelle di registro e le tasse di ogni specie presenti e future, in qualunque tempo e a qualsiasi titolo accertate, sono a carico dell'ente responsabile.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Ambito Territoriale di Trani

Dott. Alessandro Attolico

Dirigente Ufficio di Piano

per l'Ente Responsabile

Il legale rappresentante

DISCIPLINARE PROGRAMMA ANTIVIOLENZA

L'anno duemiladiciotto, addì _____ presso la sede della REGIONE PUGLIA, DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI, SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE, situato in Bari, Via Gentile 52, si stipula il presente Disciplinare

TRA

la Regione Puglia, con sede in Bari, Via Gentile 52 (Cod. Fiscale 80017210727), rappresentata da Francesca Zampano, in qualità di Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, che interviene al presente atto in esecuzione della delibera di Giunta Regionale n. 729 del 9 aprile 2015

E

Il Sindaco Amedeo Bottaro, in qualità di legale rappresentante del Comune capofila dell'Ambito territoriale di TRANI (di seguito denominato Ente responsabile della realizzazione del Programma), C.F. 83000350724, con sede in Trani, Via Tenente Luigi Morrico, 2

PREMESSO CHE

- Con la determinazione dirigenziale n. 485 del 27.04.2017 è stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione di Programmi anti violenza di cui all'art. 16 della l.r. 29/2014;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1069 del 24.11.2017 è stato ammesso al finanziamento regionale il Programma anti violenza denominato "NIKE 2" presentato dall'Ambito Territoriale di Trani, avente come Soggetto attuatore il Centro anti violenza convenzionato

TUTTO CIO' PREMESSO, SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare.

Articolo 2

Oggetto del Disciplinare

Il presente Disciplinare ha ad oggetto i rapporti economici e giuridici tra la Regione Puglia e l'Ambito territoriale quale Ente responsabile della realizzazione del Programma, derivanti dal finanziamento in premessa indicato.

L'Ente responsabile della realizzazione del Programma si impegna a dar corso alle azioni previste dal Programma anti violenza "NIKE 2" (di seguito denominato "Programma"), della durata di 18 mesi, nel rispetto dell'avviso pubblico, del presente disciplinare e della proposta presentata dal Soggetto attuatore.

La Regione Puglia si impegna ad erogare l'importo ammesso a finanziamento pari ad € 40.000,00.

Articolo 3

Obblighi dell'Ente responsabile

L'Ente responsabile della realizzazione del Programma verificherà che il soggetto attuatore realizzi gli interventi nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, dell'articolazione, delle modalità organizzative ed esecutive di svolgimento e dei costi specificati nel Programma.

L'Ente responsabile della realizzazione del Programma si impegna ad effettuare verifiche e controlli sulle attività previste dal Programma presentato e approvato, garantendone la supervisione in stretto raccordo con gli uffici competenti dell'Amministrazione regionale, sollevando l'Amministrazione medesima da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia ed altro che possa derivare direttamente od indirettamente dalla gestione del Programma.

Articolo 4

Modalità di avvio e durata

Le attività programmate devono avere effettivo inizio entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione del primo mandato di pagamento, dandone comunicazione alla Regione Puglia – Sezione Promozione della Salute e del Benessere.

Il Programma sarà realizzato in 18 mesi, in coerenza con il cronoprogramma presentato e secondo le modalità definite tra Ente responsabile e Soggetto attuatore nell'ambito di apposito Accordo (disciplinare/ protocollo operativo/convenzione) da sottoscrivere con il soggetto attuatore entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente disciplinare.

Contestualmente alla sottoscrizione dell'apposito Accordo con il soggetto attuatore, l'Ente responsabile dovrà erogare allo stesso soggetto, a titolo di anticipazione, l'importo totale della prima tranche, per l'avvio delle attività di competenza del centro antiviolenza.

Ad integrazione di quanto previsto dal Programma antiviolenza, l'Ambito territoriale dovrà avviare contestualmente le attività connesse alle azioni di reinserimento socio-lavorativo e all'accompagnamento verso percorsi di autonomia e di autodeterminazione, a valere sulle risorse statali già liquidate con determinazione dirigenziale n. 111 del 20.02.2018, per un importo pari ad euro 21.102,32.

Articolo 5

Modalità e tempi di erogazione del finanziamento

Per la realizzazione del Programma di cui al presente Disciplinare, la Regione Puglia corrisponderà all'Ente responsabile un importo massimo pari ad € 40.000,00 nei seguenti termini e modalità:

- il 50% sarà erogato a seguire l'atto di approvazione dell'elenco dei Programmi ammessi a finanziamento, previa sottoscrizione del presente disciplinare che vale come richiesta;
- il 40% sarà erogato ad avvenuta rendicontazione delle spese sostenute fino a concorrenza dell'importo erogato, da effettuarsi entro 6 mesi dall'avvio delle attività;
- il 10% sarà erogato a saldo, unitamente alla comunicazione di approvazione della rendicontazione dettagliata delle spese sostenute e della relazione finale sulle attività realizzate.

Per la realizzazione delle attività possono essere finanziate le voci di spesa indicate dall'art. 6 dell'Avviso pubblico.

Articolo 6

Risoluzione del disciplinare, riduzione del finanziamento e variazioni del Programma

Eventuali variazioni di spesa che si rendano necessarie in itinere devono essere preventivamente autorizzate dalla Regione Puglia.

La mancata, irregolare o parziale rendicontazione delle spese sostenute, ovvero la presentazione di rendiconto non rispondente alle indicazioni previste nel Programma e dall'Avviso pubblico, comporta il recupero delle somme erogate e non utilizzate per la realizzazione del Programma.

Inoltre l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di risolvere il disciplinare, dandone comunicazione scritta all'Ente responsabile, e sospendendo immediatamente il pagamento dei compensi pattuiti, nei seguenti casi:

- a. grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi assunti;
- b. mancati adempimenti rispetto alla tempistica prevista al precedente articolo 4;
- c. gravi ritardi nella realizzazione delle attività, tali da compromettere l'efficacia del Programma antiviolenza;
- d. sospensione o interruzione del Programma per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- e. utilizzo improprio di qualsivoglia notizia o dato di cui l'Ente responsabile è venuto a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidati.

L'Amministrazione regionale, inoltre, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, si riserva la facoltà di risolvere il disciplinare, sospendendo immediatamente l'erogazione del finanziamento nei seguenti casi:

1. mancato svolgimento delle attività nel rispetto degli obblighi assunti e della normativa di riferimento;

2. utilizzazione di personale non adeguato alla realizzazione della proposta presentata e a quanto previsto dal presente disciplinare;
3. non conformità del Programma a quanto previsto dalla proposta approvata e dal presente disciplinare, rilevata dalle verifiche effettuate dagli uffici regionali competenti.

In tutti i casi di risoluzione del disciplinare l'Ente responsabile non avrà nulla a pretendere dalla Regione Puglia per l'interruzione anticipata delle attività.

Qualora si addivenga alla risoluzione del disciplinare, per le motivazioni sopra riportate, l'Ente responsabile sarà tenuto alla restituzione dell'acconto ricevuto o di parte di esso, attesa la mancata o non corretta realizzazione delle attività nel periodo di riferimento.

L'Amministrazione può inoltre recedere dal disciplinare nei seguenti casi:

- per motivi di pubblico interesse,
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.

Articolo 7

Personale

L'Ente responsabile si impegna a verificare che il soggetto attuatore impegni personale adeguato per la realizzazione del Programma, applicando ad esso il trattamento previsto dalla Contrattazione Collettiva Nazionale di riferimento nonché a garantire il rispetto delle norme e degli obblighi in materia assicurativa, previdenziale, assistenziale e fiscale.

Articolo 8

Verifiche e poteri ispettivi

La Regione Puglia si riserva la facoltà di esercitare in qualsiasi momento, e con le modalità che riterrà più opportune, verifiche e controlli finalizzati ad accertare, in particolare, l'effettivo svolgimento delle attività previste dal Programma, l'utilizzazione dei finanziamenti in coerenza con il Programma approvato, la trasparenza della gestione, la documentazione contabile e su quanto connesso all'adempimento degli obblighi a carico dell'Ente responsabile in riferimento al presente disciplinare.

Qualora dalle verifiche del Programma, si rilevassero gravi inadempienze e/o disservizi, e queste siano contestate dalla Sezione Promozione della Salute e del Benessere con lettera di invito a rimuoverle immediatamente, l'Ente responsabile dovrà presentare le proprie giustificazioni a riguardo entro il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione. Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito, ovvero vengano forniti elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o i disservizi contestati, l'Amministrazione regionale provvederà ad adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni e, nel caso di reiterazione della medesima inadempienza per tre volte, a risolvere il disciplinare, e quindi, a sospendere il pagamento, come previsto dal precedente art.6.

Articolo 9

Esclusione di responsabilità

L'Ente responsabile prende atto che la Regione Puglia non assumerà altri oneri oltre l'importo massimo definito nel presente Disciplinare per la realizzazione degli interventi in questione e qualsiasi impegno e responsabilità comunque assunti nei confronti dei terzi faranno carico all'Ente responsabile.

Articolo 10

Clausola compromissoria

Le parti si impegnano ad effettuare un tentativo di bonario componimento delle controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza del presente Disciplinare.

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'applicazione del presente Disciplinare è esclusivamente competente il Foro di Bari. Non viene ammesso il ricorso all'arbitrato.

Articolo 11

Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali saranno utilizzati dalla Regione Puglia per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente.

L'Ente responsabile, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003, dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione regionale ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il disciplinare, restando salvo ed impregiudicato il diritto dell'Amministrazione regionale al risarcimento degli eventuali danni alla stessa cagionati.

L'Ente responsabile dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento e informazione di cui venga a conoscenza in virtù delle attività di cui al presente disciplinare ed è responsabile del trattamento dei dati personali che sono conferiti dal richiedente, nonché della perfetta tenuta e custodia della documentazione, ai sensi del D.Lgs. 196/03.

Articolo 12

Oneri fiscali, spese contrattuali

Il presente Disciplinare sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'art.16 della tabella B annessa al DPR 26.10.1972 n.642, modificato dall'art.28 del DPR 30.12.1982 n.955. Le eventuali spese del presente Disciplinare, comprese quelle di registro e le tasse di ogni specie presenti e future, in qualunque tempo e a qualsiasi titolo accertate, sono a carico dell'ente responsabile-

Letto, confermato e sottoscritto

per la Regione Puglia

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE

per l'Ente RESPONSABILE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 C. C., il legale rappresentante dell'Ente attuatore sottoscrive espressamente le seguenti clausole contrattuali:2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

N. ²³⁶⁶ del Registro delle Pubblicazioni


L'Addetto alla Pubblicazione

A T T E S T A

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li 10/08/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



N. del Registro Pubblicazioni

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 10/08/2018 al 25/08/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 10/08/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE